C12374 - NEUBERGER BERMAN AURORA HOLDING/VENETA CUCINE
Provvedimento n. 29706

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 giugno 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Neuberger Berman Aurora Holdings S.à.r.l. e Veneta Cucine S.p.A. pervenuta in data 14 maggio 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Neuberger Berman Aurora Holdings S.à.r.l. (di seguito NB) è una società di *permanent capital* focalizzata in investimenti in piccole e medie imprese italiane non quotate in borsa. La società adotta un approccio di *active minority*, realizzando partnership imprenditoriali di medio lungo periodo. La società è soggetta al controllo indiretto di NB Group LCC.

2. NB ha realizzato nel 2019 un fatturato a livello mondiale pari a circa *[3-4]*[*] miliardi di euro, di cui circa *[1-2]* miliardi di euro per vendite in Italia.

3. Veneta Cucine S.p.A. (di seguito Veneta Cucine o la Target) è attiva, direttamente e tramite le proprie controllate, nella progettazione e commercializzazione di mobili componibili per cucina, completi di elettrodomestici e relativi accessori e complementi. La Target è soggetta al controllo congiunto delle società Veneta Cucine Holding S.r.l. (VCH) e Immobiliare Europa 2000 S.p.A., entrambe controllate in via esclusiva dalla famiglia *[omissis]*, che ne detengono rispettivamente il *[50-55%]* e il *[10-15%]* del capitale sociale. La restante parte del capitale è suddivisa tra i soci di minoranza Finres S.p.A. e Arché S.r.l., azioni proprie e una quota residuale detenuta dal *management*.

4. Il gruppo Veneta Cucine è attivo sia in Italia sia all'estero. Nel 2019 la Target ha realizzato un fatturato di *[100-511]* milioni di euro, di cui *[100-511]* in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. La concentrazione notificata consiste nell'acquisizione da parte di NB del controllo congiunto sulla Target, attraverso l'acquisto di azioni corrispondenti ad una quota del *[30-35%]* del capitale della Target, a seguito di cessione di quote da parte dei due soci di maggioranza (VCH e Immobiliare Europa 2000), di Finres e di Arché. Ad esito della concentrazione, anche in ragione dei patti parasociali che completano la stessa e che conferiscono a NB diritti di veto sulle delibere del CDA su alcune materie strategiche, si verrà a realizzare una situazione di controllo congiunto di NB e VCH sulla Target, con quote azionarie del capitale di Veneta Cucine rispettivamente pari al *[30-35%]* e al *[50-55%]*.

6. Non sono previste restrizioni accessorie all'Operazione di concentrazione notificata.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

8. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1 I mercati del prodotto e geografico interessati

IV.1.1 Premessa

9. L'operazione interessa il mercato del *design*, della produzione e della commercializzazione di mobili componibili per cucine. Come già riscontrato nei precedenti dell'Autorità[1], le varie classificazioni dei mobili per cucina, in ragione

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

dello stile - moderno o tradizionale - e delle fasce di prezzo - alto, medio, basso - non permettono di individuare altrettanti mercati distinti. Dal lato della domanda, infatti, lo stile non sembra influenzare il grado di sostituibilità tra cucine diverse, il gusto e la moda hanno un peso molto variabile nel tempo e le fasce di prezzo non appaiono giustificare la definizione di mercati separati. Dal lato dell'offerta, poi, si rileva che quasi tutti i produttori attivi nel mercato sono presenti su tutti i segmenti sopra individuati.

10. Quanto alla dimensione geografica, in ragione dei ridotti costi di trasporto dei mobili per cucina rispetto al prezzo di vendita, le imprese presenti nel mercato della progettazione e della vendita di cucine componibili operano su tutto il territorio nazionale. La specificità nei gusti dei consumatori, a livello nazionale, testimoniata dalla modesta misura delle importazioni, fa invece escludere una estensione più ampia del mercato. Quanto all'export, sebbene ancora limitato, le Parti ne sottolineano la graduale crescita intervenuta nel tempo e ritengono possibile, in prospettiva, una dimensione geografica estesa al territorio UE.

IV.1.2 Effetti dell'operazione

11. L'operazione in esame comporterà l'acquisizione del controllo congiunto di Veneta Cucine da parte di NB, unitamente a VCH, e non comporterà alcuna sovrapposizione di natura orizzontale o verticale tra le attività delle Parti nel mercato rilevante del *design*, della produzione e della commercializzazione di mobili componibili per cucine, in ragione del fatto che il Gruppo acquirente non è presente in tale mercato.

12. In aggiunta, il mercato si connota per la presenza di diversi operatori di dimensione analoga a Veneta Cucine, che vanta una quota di mercato pari al *[5-10*%]. In particolare, nel mercato sono attivi concorrenti qualificati, come Lube ([*5-10*%]), Arredo 3 ([*5-10*%]), Mobilturi ([*5-10*%]), Snaidero ([*5-10*%]) e Stosa ([*1-5*%]).

13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame, consistente nell'acquisizione del controllo congiunto di Veneta Cucine da parte di NB e VCH, non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

[1] *[Cfr. provv. n. 11589 del 9 gennaio 2013. C5649 - FENICE/VENETA CUCINE.]*